

REGOLAMENTO IVASS N. 51 DEL 21 GIUGNO 2022

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI COMPARAZIONE *ON LINE* TRA LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI IN ITALIA NEL RAMO R.C. AUTO, DI CUI AGLI ARTICOLI 132-BIS E 136, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento dà attuazione all'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle assicurazioni private (di seguito, CAP) - introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 2017, n.124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) – che disciplina, tra l'altro, gli obblighi informativi degli intermediari relativamente al contratto base nel settore dell'assicurazione obbligatoria r.c. auto.

In particolare, la norma:

a) prevede obblighi informativi a carico degli intermediari che, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria r.c. auto, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatarî relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22¹ del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tale fine, gli intermediari si collegano al sito internet del preventivatore, accessibile anche dai siti internet dell'IVASS e del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MiSE);

b) attribuisce all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base r.c. auto e di definire le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del CAP, è consentita la conclusione del contratto a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso. La conclusione del contratto può avvenire presso un'agenzia dell'impresa ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al loro sito internet.

Per garantire una scelta contrattuale più consapevole da parte dei consumatori, l'articolo 22 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nell'introdurre misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo, ha attribuito al MiSE il compito di definire, sentito il parere di IVASS, ANIA e delle principali associazioni rappresentative degli intermediari e dei consumatori, il contratto base r.c. auto, contenente le clausole minime necessarie per adempiere all'obbligo della assicurazione r.c. auto previsto dall'articolo 122 del CAP. In data 11 marzo 2020, il MiSE ha emanato il decreto attuativo n. 54, entrato in vigore il successivo 2 luglio, che si applica ad autovetture, motoveicoli e ciclomotori a uso privato.

Con successivo decreto del 4 gennaio 2021, lo stesso MiSE, come disposto dal citato articolo 22 del menzionato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha approvato il Modello elettronico del contratto base r.c. auto, prevedendone l'entrata in vigore il 30 aprile 2021. Il Modello elettronico costituisce lo

¹Recante "Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo"

standard informativo comune su cui si basa l'offerta formulata dalle imprese mediante i propri siti internet e il nuovo servizio di preventivazione pubblica *on line*.

Le imprese devono utilizzare il Modello predisposto dal Ministero, indicando ai consumatori un unico prezzo complessivo annuo per il contratto base r.c. auto, evidenziando separatamente le singole voci di costo.

L'intervento normativo consente di adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") al mutato *framework* normativo derivante dall'entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 e allo sviluppo del quadro tecnologico di riferimento.

Con il nuovo sistema, infatti, l'IVASS intende offrire un servizio *on line* gratuito e imparziale di preventivazione comparativa, denominato PREVENTIVASS, che raccolga e metta a confronto le offerte di tutte le imprese di assicurazione concernenti il contratto base r.c. auto in modo trasparente e nell'interesse esclusivo del consumatore, utilizzando tecniche di raccolta dati mediante il ricorso a fonti esterne.

Con il Regolamento si intende perseguire l'obiettivo della norma primaria dando al contempo attuazione alle disposizioni ministeriali sul Modello elettronico e sul contratto base r.c. auto.

2. Struttura del Regolamento

Il Regolamento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 Parti, e di 1 Allegato. Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni.

La Parte I - Disposizioni di carattere generale - contiene previsioni relative alle fonti normative (**art. 1**), alle definizioni (**art. 2**) e all'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Regolamento (**art. 3**). In particolare il Regolamento si applica: i) **alle imprese di assicurazione** con sede legale in Italia che esercitano l'attività nel ramo r.c. auto, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo che esercitano in Italia l'attività nel ramo r.c. auto e alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo ammesse a operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi nel ramo r.c. auto; ii) **agli intermediari** assicurativi, mandatari per la distribuzione di contratti r.c. auto per conto delle suddette imprese, iscritti nelle Sezioni A, D e F del Registro Unico degli intermediari (di seguito, RUI) e nell'Elenco annesso.

Il Regolamento si applica alla preventivazione del contratto base r.c. auto, limitatamente alle autovetture, ai motocicli e ai ciclomotori a uso privato del consumatore.

Sono esclusi dalla previsione regolamentare le richieste di preventivo da contratto base r.c. auto relative ai suddetti veicoli immatricolati o assicurati all'estero, nonché ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli.

La Parte II – Modalità di organizzazione e funzionamento di PREVENTIVASS – è articolata in tre **Titoli**.

Il Titolo I - Principi Generali - specifica le finalità (**art. 4**), le modalità di accesso (**art. 5**) nonché il funzionamento (**art. 6**) di PREVENTIVASS. In questi articoli, si precisa che PREVENTIVASS è un servizio informativo di preventivazione *on line*, gratuito e imparziale, realizzato da MiSE e IVASS, al quale i consumatori e gli intermediari assicurativi accedono direttamente, dai siti *internet* delle imprese o per il tramite dei siti istituzionali MiSE e IVASS. Vengono altresì definite le due differenti categorie di utenti ai quali PREVENTIVASS si rivolge: l'intermediario, che potrà acquisire per il consumatore i preventivi riportanti i premi offerti per il contratto base dalle imprese di cui è mandatario, e il consumatore che,

effettuando direttamente la consultazione, riceverà i preventivi relativi al contratto base di tutte le imprese assicurative operanti in Italia nel ramo r.c. auto. Entrambi, inoltre, possono connettersi a PREVENTIVASS tramite il sito *internet* di ciascuna impresa ottenendo in tal caso solo il preventivo dell'impresa dal cui sito hanno effettuato l'accesso (art. 4).

Le modalità di accesso non richiedono una preventiva registrazione né da parte dei consumatori né da parte degli intermediari. Per le modalità di autenticazione all'applicazione da parte delle imprese si rinvia alle istruzioni contenute nell'Allegato 1, che fa riferimento al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Ogni impresa, inoltre, pubblica sul proprio sito *internet* una informativa sul contenuto e sulle modalità di consultazione di PREVENTIVASS esponendo in modo facilmente individuabile il collegamento al servizio sulla stessa pagina *web* (art. 5). Viene descritta la procedura di preventivazione secondo la quale PREVENTIVASS, acquisite dai consumatori e dagli intermediari le informazioni di cui al Modello elettronico, integra le stesse mediante consultazione delle Banche Dati di settore (Archivio Nazionale dei veicoli, Banca Dati Attestati di rischio e Banca Dati delle Coperture r.c. auto), trasmette le informazioni ottenute alle imprese ed espone infine i preventivi da queste predisposti (art. 6).

Il **Titolo II** si compone di due **Capi**.

Il **Capo I** definisce gli adempimenti a carico dell'impresa.

In primo luogo, sono individuate le garanzie incluse nello schema del contratto base, che comprende sia quelle minime necessarie per adempiere all'obbligo di assicurazione r.c. auto di cui all'articolo 122 del CAP sia le clausole "aggiuntive" previste dal decreto MiSE 11 marzo 2020, n. 54. Queste ultime, su richiesta del consumatore o dell'intermediario, sono offerte a seguito di libera valutazione e iniziativa delle imprese. Le imprese possono anche offrire a titolo gratuito le clausole aggiuntive al contratto base che comportano un ampliamento della copertura assicurativa (es. aumento dei massimali minimi di legge) o che sono attinenti alle modalità di gestione del contratto (es. pagamento del premio in rate) (**art. 7**).

Sono posti a carico delle imprese la predisposizione e l'aggiornamento delle modalità tecniche, informatiche e organizzative necessarie per dare attuazione al Regolamento (**art. 8**). In particolare, è previsto a carico delle imprese l'obbligo di garantire entro 30 secondi la risposta per via telematica alla richiesta effettuata per il tramite di PREVENTIVASS dall'intermediario o dal consumatore, nonché quello di integrare i propri sistemi informatici alle successive versioni di PREVENTIVASS. Lo stesso articolo prevede, alla lettera b), che ogni impresa trasmetta a PREVENTIVASS una offerta unica per la copertura dei rischi previsti dal contratto base comprensiva delle eventuali clausole aggiuntive se richieste dal consumatore e offerte dall'impresa stessa (**art. 9**).

Infine, sono posti a carico della funzione di verifica della conformità dell'impresa specifici adempimenti volti ad accertare il rispetto della normativa in materia (**art. 10**).

Il **Capo II** definisce gli adempimenti a carico degli intermediari e le relative modalità di esecuzione, nonché gli obblighi in tema di informativa precontrattuale e di corretto comportamento. Sono introdotti gli obblighi di: i) accesso a PREVENTIVASS e inserimento delle informazioni necessarie per la elaborazione del preventivo; ii) raccolta e conservazione della dichiarazione con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti relativamente al contratto base dalle imprese di cui gli intermediari medesimi sono mandatari; la dichiarazione riporta i numeri identificativi dei preventivi rilasciati da tutte le imprese mandanti. È previsto l'esonero degli intermediari mono-mandatari dall'obbligo di effettuare una nuova interrogazione di PREVENTIVASS nel caso in cui il consumatore abbia già provveduto autonomamente e si rivolga allo stesso per la sola finalizzazione di uno specifico preventivo tra quelli autonomamente acquisiti attraverso PREVENTIVASS (**art. 11**).

Il **Titolo III** si compone di due **Capi**, che disciplinano le caratteristiche del preventivo (**Capo I**) e le modalità di stipula del contratto (**Capo II**). Per l'emissione del preventivo, PREVENTIVASS trasmette la richiesta alle imprese secondo il Modello elettronico di cui al citato decreto MiSE. Il preventivo riporta: i) le garanzie comprese nel contratto base e le eventuali clausole aggiuntive di cui al citato articolo 7, comma 2, richieste dal consumatore, liberamente offerte dalle imprese; ii) l'ammontare del premio relativo al contratto base e alle clausole aggiuntive, secondo le modalità indicate dall'articolo 3 del citato decreto MiSE; iii) il premio di tariffa, comprensivo di eventuali provvigioni, imposta sulle assicurazioni, contributo al Servizio Sanitario

nazionale ed eventuali sconti che l'impresa ritenga di applicare. Rimane salva ed impregiudicata la facoltà per gli intermediari di applicare, nell'ambito di discrezionalità concesso loro dall'impresa mandante, ulteriori percentuali di sconto sui preventivi da contratto base ottenuti tramite PREVENTIVASS. Tale possibilità viene adeguatamente evidenziata nell'applicazione informatica del Nuovo Preventivatore.

Per l'esposizione dei preventivi, PREVENTIVASS elabora un elenco, popolato progressivamente e suddiviso in due sezioni riportanti rispettivamente i preventivi rilasciati dalle imprese per il contratto base: i) completamente corrispondenti alle richieste del consumatore che abbia prescelto clausole aggiuntive; ii) non completamente corrispondenti alle richieste del consumatore in quanto contengono solo alcune delle clausole aggiuntive da questo richieste oppure nessuna. L'elenco è ordinato in modo crescente e, a parità di premio, l'elencazione avviene in ordine alfabetico per denominazione dell'impresa (**art. 12**). L'elenco include i preventivi pervenuti entro 30 secondi dalla richiesta e non mostra quelli ricevuti nell'intervallo di tempo compreso tra 31 secondi e cinque minuti, considerati tardivi. I preventivi trasmessi oltre cinque minuti dalla richiesta si considerano omessi. In caso di errori presenti nella richiesta di preventivo inviata da PREVENTIVASS le imprese, entro cinque minuti dal ricevimento della richiesta, possono rispondere trasmettendo una segnalazione di errore o di incompletezza, che non consente l'emissione del preventivo, con le modalità definite nell'Allegato 1 (**art. 13**). Al preventivo, che ha validità di sessanta giorni, è applicata la tariffa vigente alla data di decorrenza della copertura assicurativa per la quale il preventivo viene richiesto. Per uniformare le modalità operative delle imprese, è stata introdotta una disposizione che disciplina il caso in cui la data di decorrenza della copertura assicurativa sia successiva al periodo di validità di sessanta giorni del preventivo.

In tale ipotesi il preventivo richiesto avrà unicamente finalità informativa, senza alcun obbligo di conclusione del contratto alle condizioni ivi previste. L'impresa non rilascia il preventivo quando la data di decorrenza della copertura assicurativa eccede il termine massimo di un anno dalla richiesta (**art. 14**).

Ogni preventivo, identificato in modo univoco, è conservato dall'IVASS per cinque anni, periodo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità individuate dall'art. 132-bis del CAP, dal Regolamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali. I dati in esso contenuti sono trattati dalle imprese assicurative esclusivamente per l'adempimento delle prescrizioni contenute nel Regolamento e nella normativa di riferimento. (**art. 15**). Sono individuate: i) le modalità operative che, nell'adempimento dell'obbligo di legge, l'intermediario deve seguire in caso di indisponibilità dell'applicativo con l'obbligo di tenere evidenza dell'orario e della data in cui ha esperito il tentativo di preventivazione (**art. 16**); ii) le attività di controllo in capo all'IVASS in relazione alla correttezza e aderenza dei preventivi alle richieste del consumatore (**art. 17**). È previsto che l'impresa adotti presidi atti a garantire che il contratto r.c. auto sia concluso a condizioni non peggiorative rispetto a quelle offerte nel preventivo per un periodo di sessanta giorni dalla sua emissione e che verifichi l'adempimento dell'obbligo di preventiva consultazione di PREVENTIVASS da parte dell'intermediario che ha proposto il contratto. Sono inoltre definite le condizioni e le possibili alternative di finalizzazione dei preventivi secondo le modalità di collocamento dei prodotti adottate dalle imprese (vendita *on line*, canale telefonico o attraverso gli intermediari) (**art. 18**).

1. La **Parte III - Disposizioni finali** –si compone di tre articoli. Al fine di armonizzare le previsioni sulla validità del preventivo vengono introdotte modifiche al comma 5 dell'art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita) del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008², uniformando la previsione in esso contenuta con le disposizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento (**art. 19**). Vengono infine definite le modalità di pubblicazione (**art. 20**) e di entrata in vigore del Regolamento (**art. 21**). Le imprese si dovranno adeguare alle disposizioni del Regolamento entro il 31 ottobre 2022 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e) entro il 28 febbraio 2023.

² Il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concerne la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti

Il Regolamento riporta in allegato le condizioni di operatività delle imprese di assicurazione nonché tutte le funzionalità messe a disposizione da PREVENTIVASS per adempiere a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari (Allegato n. 1).

Tra di esse si evidenzia la funzionalità di connessione Application to Application (c.d. A2A), finalizzata ad agevolare l'operato di imprese e intermediari consentendo, alle imprese che ne facciano richiesta, di integrare i loro sistemi gestionali all'applicativo di PREVENTIVASS (punto 10).

Resta comunque fermo l'adempimento degli obblighi previsti a carico degli intermediari dall'articolo 132-*bis* del CAP indipendentemente dall'attivazione e dall'utilizzo di detta funzionalità.

3. ANALISI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. AIR FINALE)

Sulla base delle disposizioni del regolamento IVASS n. 3/2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, comma 2 e 7, comma 2 nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che informa il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire un'analisi dell'impatto della regolamentazione in argomento nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'analisi ha tenuto altresì conto degli esiti della prima e della seconda pubblica consultazione, ritenuta opportuna a seguito delle numerose e rilevanti osservazioni formulate dagli *stakeholders*, che hanno portato a una rivisitazione e integrazione del testo regolamentare.

1. Scenario di riferimento

Con l'introduzione dell'articolo 132-*bis* del Codice delle Assicurazioni Private si è reso necessario adeguare il servizio di preventivazione pubblico già esistente ("Tuo Preventivatore") alle nuove previsioni normative sul contratto base r.c. auto (D.M. MiSE 11 marzo 2020 n. 54) e del relativo modello elettronico (D.M. MiSE 4 gennaio 2021) e all'utilizzo di detto servizio da parte degli intermediari per l'adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 132-*bis*.

2. Obiettivi

Con il presente regolamento, l'IVASS si propone di:

- a) disciplinare il servizio informativo di preventivazione "*on line*", gratuito e imparziale, denominato PREVENTIVASS, mediante il quale, con riferimento al contratto base di cui al decreto ministeriale 11 marzo 2020, n. 54, il consumatore confronta le tariffe applicate dalle imprese operanti in Italia nel ramo r.c. auto e l'intermediario, prima della sottoscrizione di tale tipologia di contratto, senza obbligo di rilascio di supporti cartacei, fornisce le informazioni sui premi praticati da tutte le imprese di assicurazione di cui è mandatario;
- b) limitare gli oneri a carico dei destinatari a quelli effettivamente necessari, tenuto conto degli obiettivi che l'atto normativo intende perseguire;
- c) adottare la soluzione normativa più efficace, tenuto conto delle finalità di:
 - fornire ai consumatori uno strumento di comparazione dei premi r.c. auto che consenta una scelta più consapevole della copertura assicurativa;
 - stimolare la concorrenza tra le imprese;
 - agevolare gli intermediari nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 132-*bis* del CAP;

- minimizzare l'impatto della normativa primaria sulla organizzazione delle imprese che esercitano il ramo r.c. auto.

3. Destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo e in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che esercitano il ramo r.c. auto, nonché agli intermediari mandatarî di imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto iscritti nelle Sezioni A), D) e F) del RUI e nell'Elenco annesso.

4. Opzioni regolamentari oggetto di valutazione

Nell'ambito del processo di AIR sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare. Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo e quantitativo. Le stesse sono state effettuate sulla base di un confronto con imprese, intermediari, consumatori e ANIA - anche quale gestore delle Banche dati di settore - che offrirà i collegamenti tecnici necessari al funzionamento dell'applicativo. Hanno altresì tenuto conto delle osservazioni effettuate dagli *stakeholders* sul primo e sul secondo documento di consultazione.

Nell'ambito del processo di analisi le opzioni considerate hanno favorito aspetti di concorrenza tra le imprese e considerato profili di tutela del consumatore.

Tenuto conto del quadro giuridico di riferimento sono state individuate otto principali tematiche rispetto alle quali sono state formulate le seguenti opzioni regolamentari:

1. Ambito di applicazione.

1.1. con riferimento agli intermediari (art. 3, comma 1). In particolare: applicazione/non applicazione agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'articolo 109 del CAP ed Elenco annesso, nonché ai rapporti di collaborazione orizzontali, di cui all'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

- a) applicazione
- b) non applicazione

1.2. con riferimento agli intermediari mandatarî di imprese di assicurazione.

- a) inclusione degli intermediari mono-mandatarî
- b) esclusione degli intermediari mono-mandatarî

2. Richieste di preventivo per veicoli immatricolati all'estero (art. 3, comma 3).

- a) mancata risposta da parte di PREVENTIVASS
- b) risposta da parte di PREVENTIVASS

3. Clausole aggiuntive offerte dalle imprese (art. 7, comma 2).

- a) obbligatorietà
- b) facoltatività

4. Modalità organizzative delle imprese: tempi di risposta alle richieste di preventivo (art. 9, comma 1).

- a) entro 30 secondi dalla richiesta
- b) oltre 30 secondi dalla richiesta

5. Modalità di accesso degli intermediari a PREVENTIVASS (art. 11).

- a) creazione di un'area riservata agli intermediari per l'accesso a PREVENTIVASS
- b) accesso diretto degli intermediari senza necessità di una preventiva registrazione e autenticazione

6. Esposizione nella lista dei preventivi di quelli pervenuti dopo 30 secondi ed entro 5 minuti dalla richiesta (art. 13, comma 2).

- a) esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti
- b) non esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti

7. Obbligo di rilascio del preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni e applicazione della tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza assicurativa (art. 14, comma 3).

- a) SI
- b) NO

8. Applicabilità della normativa al solo caso di stipula di una prima polizza assicurativa r.c. auto.

- a) SI
- b) NO

5. Valutazione delle opzioni e individuazione della opzione preferita.

Con riferimento a ciascuna area tematica, sono stati individuati i principali aspetti positivi e le criticità delle possibili opzioni regolamentari in modo da fondare la scelta finale su un adeguato supporto argomentativo. Tale scelta è stata adottata tenendo conto delle esigenze evidenziate tra gli obiettivi di cui al precedente punto 2. In particolare:

1. Ambito di applicazione

- 1.1. con riferimento agli intermediari (art. 3, comma 1). In particolare: applicazione/non applicazione agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'articolo 109 del CAP e ai rapporti di collaborazione orizzontali, di cui all'articolo 42 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Il regolamento si applica agli intermediari iscritti in tutte le sezioni del RUI ed Elenco annesso, nonché ai rapporti di collaborazione orizzontale e agli intermediari operanti all'interno dei locali.	<ul style="list-style-type: none"> • Consente l'uniforme applicazione della normativa a tutte le categorie di intermediari che collocano contratti r.c. auto. • Consente una più diffusa fruizione del servizio di preventivazione da parte dei consumatori. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non tiene conto dell'esistenza o meno di un mandato da parte di una impresa di assicurazione secondo il dettato letterale dell'art. 132-bis del Codice.

<p>b) Il regolamento si applica solo agli intermediari mandatari di impresa di assicurazione, iscritti nelle Sezioni A), D ed F) del RUI ed Elenco annesso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tiene conto dell'esistenza di un mandato da parte di una impresa di assicurazione secondo il dettato letterale dell'art. 132-bis del Codice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non consente l'uniforme applicazione della normativa a tutte le categorie di intermediari che collocano contratti r.c. auto. • Non consente una più diffusa fruizione del servizio di preventivazione da parte dei consumatori.
---	--	--

Per quanto sopra esposto, considerato che il legislatore, nel prevedere l'esistenza di un mandato da parte di un'impresa di assicurazione quale elemento fondante dell'obbligo previsto dall'articolo 132-bis del Codice, ha ritenuto di delimitare l'ambito di applicazione della norma escludendo specifiche categorie di distributori (*broker* e imprese dirette), l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b).

1.2 con riferimento agli intermediari mandatari di imprese di assicurazione.

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Inclusione degli intermediari mono-mandatari.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicura ai consumatori di disporre dei preventivi sul contratto base anche da parte degli intermediari mono-mandatari ampliando l'informazione a loro disposizione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assoggettamento all'obbligo di consultazione del preventivatore.
b) Esclusione degli intermediari mono-mandatari	<ul style="list-style-type: none"> • Non assoggettamento all'obbligo di consultazione del preventivatore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Non assicura ai consumatori di disporre dei preventivi sul contratto base anche da parte degli intermediari mono-mandatari limitando in tal modo l'informazione a loro disposizione.

Per quanto sopra esposto, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) in quanto limitare l'applicazione della norma ai soli intermediari plurimandatari, che costituiscono la minoranza del mercato, determinerebbe una minore diffusione del contratto base a favore del consumatore. Dai dati disponibili (riferiti al 2021) risulta infatti che gli intermediari mono-mandatari costituiscono circa il 75% degli intermediari con mandato (iscritti nelle Sezioni A e D del RUI). Gli intermediari mono-mandatari, peraltro, distribuiscono polizze per conto di imprese di grandi dimensioni.

2) Richieste di preventivo relative a veicoli immatricolati e assicurati all'estero (art. 3, comma 3)

- a) mancata risposta da parte di PREVENTIVASS
b) risposta da parte di PREVENTIVASS

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) PREVENTIVASS non risponde alle richieste	<ul style="list-style-type: none"> • Considerata la complessità dei dati inseriti negli attestati di rischio rilasciati da assicuratori esteri, è più semplice per il consumatore rivolgersi all'intermediario o alle imprese di assicurazione per la corretta attribuzione della classe di merito universale (CU); • non è aggravata la struttura telematica del PREVENTIVASS, anche in 	<ul style="list-style-type: none"> • Il consumatore già assicurato all'estero dovrà rivolgersi alle imprese e ai loro intermediari.

	funzione della ridotta casistica di riferimento.	
b) PREVENTIVASS risponde alle richieste	<ul style="list-style-type: none"> Anche gli assicurati provenienti dall'estero potrebbero fruire del servizio di preventivazione <i>on line</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> La preventivazione per i veicoli provenienti dall'estero e ivi assicurati comporterebbe l'inserimento manuale da parte del consumatore di molti dati presenti nella documentazione rilasciata dall'assicuratore estero. Il processo non potrebbe essere gestito correttamente per l'assenza di dati assicurativi sulle Banche dati di settore.

L'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a), in quanto si ritiene prevalente l'interesse del consumatore a ottenere la corretta valutazione da parte di intermediari e imprese rispetto alle difficoltà che incontrerebbe nella compilazione dei campi informativi necessari per la preventivazione tramite PREVENTIVASS. Tali informazioni sono solitamente riportate in lingua straniera e non sono armonizzate con la normativa nazionale in tema di attribuzione della classe di merito universale (CU).

3. Clausole aggiuntive offerte dalle imprese (art. 7, comma 2)

- a) Obbligatorietà
- b) Facoltatività

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Obbligatorietà	<ul style="list-style-type: none"> La previsione consente di offrire mediante PREVENTIVASS un servizio più completo per la preventivazione del rischio r.c. auto e per la comparabilità delle offerte da parte dei consumatori. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitazione della discrezionalità dell'impresa nell'offerta delle clausole aggiuntive relative al contratto base.
b) Facoltatività	<ul style="list-style-type: none"> Non limita la libertà delle imprese che possono offrire o meno le clausole aggiuntive 	<ul style="list-style-type: none"> L'offerta relativa al contratto base potrebbe risultare incompleta e carente rispetto alle offerte realmente praticate dalle imprese sul mercato.

Per le ragioni sopraesposte, auspicando che l'offerta liberamente formulata dalle imprese mediante PREVENTIVASS non sia diversificata rispetto alla loro offerta commerciale, tenuto conto di quanto rappresentato dal mercato in sede di pubblica consultazione, è prescelta l'opzione di cui alla lettera b), secondo la quale le clausole minime necessarie per adempiere all'obbligo dell'assicurazione r.c. auto previsto dall'articolo 122 del CAP devono essere obbligatoriamente offerte da tutte le imprese mentre l'offerta delle clausole aggiuntive richieste dal consumatore è rimessa alla libera valutazione ed iniziativa delle stesse.

4. Modalità organizzative delle imprese: tempi di risposta alle richieste di preventivo (art. 9, comma 1)

- a) Entro 30 secondi dalla richiesta
- b) Oltre 30 secondi dalla richiesta



Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Risposta entro 30 secondi dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none">• Incentiva il ricorso a PREVENTIVASS da parte dei consumatori;• garantisce una risposta tempestiva e in linea con le tempistiche già in essere nel settore assicurativo per il rilascio dei preventivi da parte degli "aggregatori commerciali";• tale termine è già compatibile con i sistemi <i>software</i> di cui le imprese sono dotate, minimizzando l'impatto di PREVENTIVASS sulla organizzazione dell'impresa.	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbe escludere offerte più vantaggiose per il consumatore perché giunte tardivamente.
b) Risposta oltre 30 secondi dalla richiesta	<ul style="list-style-type: none">• Potrebbe ampliare l'offerta commerciale.	<ul style="list-style-type: none">• Un termine più ampio di 30 secondi disincentiva il ricorso a PREVENTIVASS da parte dei consumatori rendendolo meno competitivo rispetto agli "aggregatori commerciali".

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a) in quanto risulta da due successivi sondaggi effettuati presso tutte le imprese assicurative, l'ultimo dei quali a dicembre 2019, che le imprese r.c. auto presenti nel mercato sono già organizzate per il rispetto del termine di 30 secondi e quindi la criticità evidenziata ha una minima probabilità di verificarsi.

5 Modalità di accesso degli intermediari a PREVENTIVASS (art. 11)

- a) Creazione di un'area riservata agli intermediari per l'accesso a PREVENTIVASS;
- b) Accesso diretto degli intermediari senza necessità di una preventiva registrazione e/o autenticazione

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Creazione di un'area riservata agli intermediari per l'accesso a PREVENTIVASS	<ul style="list-style-type: none">• L'intermediario dispone di funzionalità aggiuntive (esempio: preventivazione massiva)	<ul style="list-style-type: none">• Maggiori adempimenti a carico degli intermediari connessi alla necessità di autenticazione (esempio: tramite SPID)
b) Accesso diretto degli intermediari senza necessità di una preventiva registrazione e/o autenticazione	<ul style="list-style-type: none">• Semplificazione degli adempimenti a carico degli intermediari	<ul style="list-style-type: none">• L'intermediario non dispone di funzionalità aggiuntive (esempio: preventivazione massiva)

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b) in quanto la semplificazione degli adempimenti a carico degli intermediari si ritiene prevalente sul riconoscimento di ulteriori funzionalità applicative.

6. Esposizione nella lista dei preventivi di quelli pervenuti dopo 30 secondi ed entro 5 minuti dalla richiesta (Art. 13, comma 2)

- a) esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti
- b) non esporre il preventivo pervenuto oltre 30 secondi dalla richiesta ed entro 5 minuti

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
----------------	------------------------------------	--

a) Esposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio di un maggior numero di preventivi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Svuotamento di contenuto del termine di 30 secondi; • eccessivo tempo di risposta per l'utente; • complessità della gestione della integrazione dell'elenco dei preventivi pervenuti nel rispetto del termine di 30 secondi dalla richiesta (c.d. "refreshing").
b) Non esposizione	<ul style="list-style-type: none"> • Il rispetto del termine di 30 secondi consente all'utente di ottenere rapidamente la lista di preventivi validi, senza dover aspettare fino a 5 minuti; • non svuota di contenuto il termine di 30 secondi; • non comporta problematiche concernenti l'aggiornamento dell'elenco dei preventivi pervenuti nel rispetto del termine di 30 secondi dalla richiesta (c.d. "refreshing"). 	<ul style="list-style-type: none"> • Rilascio di un minor numero di preventivi; • impegna le imprese all'eventuale adeguamento delle strutture tecniche di supporto.

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b), in quanto il termine perentorio di 30 secondi: i) consente agli utenti un utilizzo più rapido e semplice dell'applicativo; ii) è stato ritenuto congruo dalle imprese consultate perché compatibile con le proprie strutture tecnologiche.

7. Obbligo di rilascio del preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni e applicazione della tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza assicurativa (art. 14)

- a) SI
b) NO

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) SI	<ul style="list-style-type: none"> • Individua con maggiore chiarezza e trasparenza la tariffa da applicare al preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni; • uniforma il comportamento delle imprese sulle richieste di preventivi per coperture aventi decorrenza successiva ai 60 giorni di validità; • persegue la finalità di favorire la concorrenza fra le imprese e la trasparenza nei confronti del consumatore; • consente al consumatore di orientare le proprie scelte anche con largo anticipo rispetto alla data di decorrenza del futuro contratto; • per molte imprese operanti sul mercato non comporta la necessità di integrare e 	<ul style="list-style-type: none"> • Necessità per alcune imprese operanti sul mercato di integrare e modificare le procedure di preventivazione.



	modificare le procedure di preventivazione.	
b) NO	<ul style="list-style-type: none">per alcune imprese operanti sul mercato non comporta la necessità di integrare e modificare le procedure di preventivazione.	<ul style="list-style-type: none">Non individua con chiarezza la tariffa da applicare al preventivo;non uniforma il comportamento delle imprese sulle richieste di preventivi per coperture aventi decorrenza successiva ai 60 giorni di validità;non persegue le finalità di favorire la concorrenza fra le imprese e la trasparenza nei confronti del consumatore;non consente al consumatore di orientare le proprie scelte anche con largo anticipo rispetto alla data di decorrenza del futuro contratto;per molte imprese operanti sul mercato necessità di integrare e modificare le procedure di preventivazione.

Per le ragioni sopraesposte, l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera a), che prevede l'obbligo a carico delle imprese di rilasciare il preventivo per contratti con decorrenza successiva a 60 giorni, applicando la tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza assicurativa.

Pertanto tale modalità operativa è già attuata su PREVENTIVASS da una quota significativa di imprese operanti sul mercato, come risulta dai flussi di preventivazione analizzati dall'Istituto.

Si fa infine presente che, per evitare utilizzi impropri dell'attività di preventivazione riferita a date di decorrenza eccessivamente distanti nel tempo, è stata accolta la proposta del mercato di limitare il rilascio dei preventivi alle richieste con data di decorrenza della copertura assicurativa entro il termine massimo di un anno dalla richiesta stessa.

8. Applicabilità della normativa al solo caso di stipula di una prima polizza assicurativa r.c. auto

a) SI

b) NO

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
SI	<ul style="list-style-type: none">Riduce gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari	<ul style="list-style-type: none">Mancata conformità con la normativa primaria e secondaria in materia di preventivazione, che non limita l'applicabilità ai soli contratti r.c. auto stipulati per la prima volta;incoerenza con l'obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base r.c. auto, che non potrebbe essere conseguito laddove l'obbligo di preventivazione fosse limitato ai soli contratti stipulati per la prima volta;non conformità con la normativa in materia di durata annuale <i>ex lege</i> del contratto r.c. auto avente il fine di favorire la competitività e la concorrenza fra imprese
NO	<ul style="list-style-type: none">Conformità con la normativa primaria e secondaria vigente	<ul style="list-style-type: none">Aumenta gli adempimenti a carico delle imprese

	<p>in materia di preventivazione r.c. auto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • coerenza con l'obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base r.c. auto, che non potrebbe essere conseguito laddove l'obbligo di preventivazione fosse limitato ai soli contratti stipulati per la prima volta; • conformità con la normativa in materia di durata annuale <i>ex lege</i> del contratto r.c. auto avente il fine di favorire la competitività e la concorrenza fra imprese 	
--	--	--

Per le ragioni sopraesposte l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b) in quanto risulta: i) conforme alla normativa primaria e secondaria vigente in materia di preventivazione r.c. auto e di durata annuale *ex lege* del contratto r.c. auto; ii) coerente con l'obiettivo primario di PREVENTIVASS di garantire al consumatore una scelta consapevole tra le offerte relative al contratto base r.c. auto. Per quanto concerne l'aumento degli adempimenti a carico delle imprese, inevitabile per poter dare piena attuazione alle nuove prescrizioni introdotte dall'art. 132-*bis* del CAP, l'Istituto, per venire incontro alle esigenze rappresentate dal mercato nel corso delle pubbliche consultazioni, è intervenuto in modo da consentire, per quanto possibile, un loro contenimento. A tal fine l'IVASS potrà rendere disponibile la funzionalità di connessione Application to Application, (c.d. A2A) per permettere alle imprese che ne facciano richiesta, l'integrazione di PREVENTIVASS con i sistemi gestionali di Compagnia. La disponibilità di questa funzionalità permette infatti di agevolare l'operato sia dell'intermediario (che può adempiere all'obbligo informativo di cui all'articolo 132-*bis* del CAP inserendo i dati di preventivazione direttamente dal sistema gestionale fornito dall'impresa mandante) sia dell'impresa che intenda procedere a interrogazioni massive periodiche (che potrà generare un preventivo di contratto base per ogni singolo contratto in scadenza in occasione delle c.d. procedure di quietanzamento). Si fa presente, infine, che l'impatto temuto da importanti componenti del mercato assicurativo appare sovrastimato poiché non tiene conto delle delimitazioni oggettive e soggettive di applicazione della norma ulteriormente previste nella versione attuale del Regolamento³.

³ Ai sensi dell'articolo 3, il Regolamento si applica ai soli consumatori, per le categorie delle autovetture, dei motocicli e dei ciclomotori, con esclusione dei contratti relativi a flotte di veicoli. Sono inoltre esclusi dall'obbligo di informativa di cui all'articolo 132-*bis* gli intermediari iscritti nella Sezione B del RUI (tra i quali rientrano i c.d. comparatori commerciali) e le imprese che distribuiscono direttamente polizze r.c. auto.